



Senato della Repubblica

VI Commissione Finanze e Tesoro

**Audizione del Direttore dell'Agencia del Territorio
*dott.ssa Gabriella Alemanno***

**Approfondimento tematico
*Sviluppo delle banche dati e dei servizi***

Roma, 26 maggio 2009

Indice

1.	Azioni per la migliore rappresentatività delle banche dati	3
	Integrazione e normalizzazione delle informazioni catastali – Stradario Nazionale.....	3
	Integrazione delle banche dati – L’Anagrafe immobiliare Integrata.....	10
	La Banca Dati Integrata.....	11
2.	Standardizzazione dell’informazione territoriale in ambito nazionale ed europeo.....	14
	La direttiva INSPIRE.....	14
	L’impegno dell’Agenzia del territorio nel settore geotopografico	15
3.	Evoluzione dei servizi di cooperazione.....	19

1. Azioni per la migliore rappresentatività delle banche dati

Integrazione e normalizzazione delle informazioni catastali – Stradario Nazionale

L’Agenzia del Territorio ha avviato, negli ultimi anni, un programma di attività per il miglioramento della qualità dei dati del sistema catastale attraverso processi di standardizzazione e certificazione delle informazioni.

Una attenzione particolare è stata rivolta al dato relativo all’indirizzo, che, oltre ad essere necessario per la localizzazione e il posizionamento di un fabbricato o di una particella di terreno oggetto di edificazione, si associa all’identificativo catastale ed alle coordinate geografiche nella composizione delle possibili chiavi di identificazione di un bene immobile.

Una forte esigenza di normalizzazione del dato indirizzo dei beni immobili urbani è stata registrata in occasione dell’avvio dei servizi di fornitura, in attuazione della legge finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311), delle informazioni catastali utili ai comuni per i controlli delle dichiarazioni TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani). Nello stesso periodo i flussi informativi tra Agenzia e Comuni, per il monitoraggio delle trasformazioni edilizie del territorio, nelle forme richieste dal decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, hanno dimostrato la cogente necessità di identificare i beni oggetto di denunce catastali, per nuova costruzione o per variazione, oltre che con l’identificativo catastale, anche con l’indirizzo e, ove possibile, con la sua posizione geografica.



Le cause che hanno portato storicamente ad una "distanza" tra l'identificazione formale catastale e quella più consueta per il cittadino e per le Pubbliche Amministrazioni, ovvero l'indirizzo, risiedono nella natura del dato "indirizzo" che nel sistema informativo catastale è considerato "attributo" dell'informazione principale, che coincide con l'identificativo, non prevedendo, se si esclude la fase storica di impianto degli archivi del Catasto Edilizio Urbano, alcun processo tecnico-amministrativo di gestione del suo ciclo di vita.

Tuttavia, le esigenze ormai consolidate degli enti e dei cittadini stessi, fruitori dell'informazione catastale, nonché il ruolo attribuito, dal "Codice della amministrazione digitale", al sistema informativo catastale quale base dati territoriale di riferimento, hanno determinato l'avvio di un progetto pluriennale di normalizzazione dell'informazione toponomastica e di monitoraggio del suo livello di correlazione con le informazioni degli stradari dei comuni e, soprattutto, con il tessuto viario del territorio.

A tal fine sono stati acquisiti degli stradari nazionali, cosiddetti "thesaurus", che contengono, oltre alla dizione ufficiale di ogni strada, così come risulta dalle delibere comunali, la dizione utilizzata da Poste (quella tipo "Tuttocittà") fondamentale per la ricerca dei toponimi, e la dizione *Navteq* per la correlazione tra le informazioni censuarie e i grafi stradali.

Successivamente sono stati eseguiti due interventi di bonifica degli indirizzi delle singole unità immobiliari sull'intero patrimonio informativo catastale, al fine di ricondurre il maggior numero di ubicazioni degli immobili ad indirizzi "validati", ovvero conformi agli stradari "thesaurus".

Il prospetto che segue indica, per ogni ambito territoriale regionale, al 31/12/2008, il livello di associazione dell'indirizzo delle unità immobiliari urbane, censite nel sistema informativo catastale, a strade validate con i citati interventi di bonifica.

Livello di associazione tra indirizzo delle unità immobiliari urbane e Stradario Nazionale

Regione	Indirizzi presenti nello Stradario Nazionale	UIU associate a indirizzi validati	UIU associate a indirizzi non validati
Abruzzo	50.829	98,0%	2,0%
Basilicata	34.053	93,7%	6,3%
Calabria	100.429	94,6%	5,4%
Campania	143.210	95,3%	4,7%
Emilia Romagna	120.169	96,7%	3,3%
Friuli Venezia Giulia	42.164	96,7%	3,3%
Lazio	155.047	95,1%	4,9%
Liguria	51.255	96,1%	3,9%
Lombardia	240.006	96,2%	3,8%
Marche	50.756	95,8%	4,2%
Molise	18.769	96,5%	3,5%
Piemonte	147.738	96,8%	3,2%
Puglia	141.981	93,4%	6,6%
Sardegna	91.409	91,2%	8,8%
Sicilia	196.945	93,1%	6,9%
Toscana	159.828	93,9%	6,1%
Umbria	37.788	96,6%	3,4%
Valle D'Aosta	7.645	97,6%	2,4%
Veneto	109.795	97,3%	2,7%
Totale	1.899.816	95,5%	4,5%

Parallelamente gli stradari provinciali sono stati resi disponibili, mediante periodica pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, all'utenza professionale, per la predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano. Gli indirizzi relativi a strade nuove, o mancanti negli stradari, vengono etichettati nel sistema catastale come "provvisori" e quindi da sottoporre a validazione e riconoscimento.

I comuni, proprietari e responsabili del dato di toponomastica, hanno manifestato il loro interesse ad una partecipazione progressiva, in ragione della loro organizzazione, alla certificazione e manutenzione di uno Stradario Nazionale Unitario condiviso tra gli attori del processo (Comuni, catasto, professionisti).

Lo Stradario Nazionale, in relazione alla diversa capacità dei Comuni di alimentarlo e mantenerlo, è di fatto, in un primo momento, il collazionamento delle informazioni certificate dai Comuni (tramite delibere) e delle informazioni desumibili direttamente dal territorio.

Il primo contributo dei Comuni (e conseguentemente il primo insieme di servizi di cooperazione trattati in un'altra sezione di questo documento) consiste quindi nella "certificazione" delle informazioni e la piena ed univoca correlazione tra le informazioni di toponomastica gestite nel Sistema Informativo Nazionale Catastale e quelle proprie dei sistemi informativi comunali.

È stato quindi ipotizzato un primo scenario nel quale disegnare modalità tecniche per il singolo Comune che intenda "certificare" l'informazione toponomastica. La tabella che segue offre la distribuzione dei comuni gestiti nel sistema catastale, ad esclusione al momento dei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, in funzione del numero di strade presenti nello Stradario Nazionale.

Distribuzione dei comuni in relazione alla consistenza degli stradari comunali

Numero strade	comuni
da 5 a 25	430
da 26 a 50	1419
da 51 a 100	2467
da 101 a 200	1983
da 201 a 300	713
da 301 a 500	464
da 501 a 1000	211
da 1001 a 4956	73
Totale	7760


Nella tabella non è rappresentato il comune di Roma, che ha un numero di strade pari a 15.397, peraltro oggetto di certificazione completata nell'ambito di una collaborazione con il comune stesso.

Di seguito, si propone un sintetico glossario degli "stadi" che una strada può quindi conseguire nello Stradario Nazionale.

Glossario	
Stradario	Insieme delle strade riconosciute o certificate
Strada certificata	Elemento dello stradario fornito o approvato dal Comune. La data di certificazione è un attributo della strada certificata
Strada validata	Elemento inserito in banca dati in seguito alla registrazione di documenti presentati dalla parte e successivamente controllato ed approvato dall'ufficio e quindi avviata al processo di rivestimento
Strada provvisoria (da validare)	Elemento proposto da un tecnico attraverso la presentazione di documenti catastali e non presente nello stradario provinciale pubblicato dall'Agenzia
Strada riconosciuta	Elemento dello stradario per il quale non sono pervenute indicazioni da parte del Comune. Il termine "riconosciuta" significa che la strada, inizialmente proposta dal tecnico professionista, è stata ritenuta attribuibile allo stradario comunale da un soggetto diverso dal comune, per esempio dallo stesso Ufficio provinciale dell'Agenzia in fase di controllo delle dichiarazioni catastali
Strada rivestita	Strada riconosciuta o certificata per la quale l'Agenzia del Territorio dispone di ulteriori informazioni, fra cui quella tipo "elenco telefonico", ovvero le denominazioni NAVTEC ed i relativi grafi viari

Il processo prevede il coinvolgimento di diverse infrastrutture del sistema informativo dell'Agenzia del Territorio quali:

- il sistema informativo dell'Ufficio provinciale, dove risiede la banca dati catastale contenente gli indirizzi delle unità immobiliari e lo stradario provinciale, comprendente le strade provvisorie che devono subire il trattamento di validazione e successivo rivestimento;
- il "Portale per i Comuni" e, nel corso del 2009, gli equivalenti servizi di cooperazione applicativa, per la comunicazione di aggiornamenti che i comuni effettuano sugli stradari pubblicati ("strade certificate");
- il sito internet dell'Agenzia del Territorio dove vengono pubblicati, con frequenza trimestrale, gli stradari provinciali aggiornati, utilizzati soprattutto dall'utenza professionale per predisporre i documenti Docfa di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano.



contesto tecnico di cooperazione e di servizio

L'archivio delle strade provvisorie contiene l'informazione relativa alla fonte di provenienza del dato (Comune, professionista, ufficio) e, laddove la fonte si riferisca al Comune, specifica la modalità di collaborazione scelta dal Comune stesso per aggiornare lo stradario di propria competenza. Infatti il Comune cooperativo può decidere, attraverso accordi con l'Agenzia del Territorio, di essere l'unica fonte di certificazione/aggiornamento dello stradario, ovvero di certificarlo *una tantum* o comunque partecipando alla gestione dello stradario con interventi con frequenza concordata.

La partecipazione del Comune potrà limitarsi al solo stradario o riguardare anche l'aggiornamento degli indirizzi delle singole unità immobiliari urbane.

Il progetto dello Stradario Nazionale, con lo scopo di garantire la comunicazione tra un numero elevato ed eterogeneo di attori, è modulare e scalabile, in modo da permettere l'utilizzo e l'interazione del sistema da parte di qualsiasi ente, a prescindere dal proprio livello di informatizzazione, e di salvaguardare gli investimenti informatici già sostenuti dagli enti più evoluti.



Attraverso il Portale, i Comuni potranno inviare anche proposte di aggiornamento degli indirizzi delle singole unità immobiliari. In questo caso i nuovi indirizzi dovranno riferirsi a strade certificate.

Un primo punto condiviso con i Comuni è stata la

progettazione di un unico tracciato record di identificazione dell'informazione viaria ed in proposito si è tenuto conto delle esigenze manifestate da ISTAT per l'organizzazione del censimento 2011, garantendo inoltre la piena compatibilità con le direttive UE sugli indirizzi degli immobili.

Le informazioni relative all'indirizzo che il Comune, di massima, deve fornire sono:

- codice toponimo e toponimo;
- denominazione;
- codice strada (si ipotizza che il codice di più immediato utilizzo sia quello riportato nelle estrazioni dati, ossia quello attribuito dall'Agenzia del Territorio; ciò nonostante sarà comunque possibile utilizzare uno qualsiasi dei codici che, al momento della proposta, rappresentano il riferimento per il Comune per la strada da inserire nell'indirizzo della unità immobiliare);
- numero civico;
- località;
- ubicazione (lotto, edificio, scala, interno, piano);

Conseguentemente, nello stradario provinciale, verrà introdotta l'informazione relativa alla fonte di provenienza degli aggiornamenti, che sarà discriminante sul trattamento degli indirizzi indicati nei documenti di aggiornamento catastale.

L'Agenzia del Territorio sta sviluppando, per il sistema di gestione dello Stradario Nazionale, specifiche funzioni per il monitoraggio degli indicatori di qualità dell'informazione e dei relativi servizi di gestione, oltre a funzioni per l'autonoma produzione di prospetti statistici in favore dei Comuni.

L'esercizio a regime dello stradario nazionale è programmato nel corso del corrente anno, in occasione del rilascio di una nuova versione del pacchetto DOCFA, che ottimizzerà l'usabilità per i professionisti dello stradario provinciale. Il programma di avvio prevede anche una campagna informativa in favore dei Comuni e la conseguente chiusura dei primi accordi di cooperazione.

Nel secondo semestre del 2009 è programmata l'erogazione dei servizi di cooperazione nel Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Le attività di sviluppo, in parte già avviate, in materia di gestione degli indirizzi dei beni immobili, riguardano la definizione di processi condivisi con i Comuni di gestione del dato "civico".

I processi di servizio e la relativa infrastruttura tecnologica, propri dello Stradario Nazionale, rappresentano, nelle logiche di cooperazione tra gli enti di governo del territorio, un sistema di riferimento per la progettazione e realizzazione del Modello Unico Digitale per l'Edilizia, istituito con la legge 9 marzo 2006, n. 80 per la gestione condivisa delle trasformazioni edilizie del territorio.

Infine, il recente piano di *e-government* 2009-2012, presentato dal Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prevede, tra gli obiettivi strategici per la diffusione dei servizi di rete, la costituzione dell'archivio nazionale della toponomastica.

Integrazione delle banche dati – L'Anagrafe immobiliare Integrata

L'Anagrafe Immobiliare Integrata è essenzialmente un nuovo archivio dei beni immobili, totalmente informatizzato, che mette al centro gli oggetti immobiliari, dei quali gestisce le caratteristiche intrinseche (ubicazione, consistenza, rappresentazione grafica, valore fiscale) ed i diritti reali, di godimento e di garanzia, con i relativi soggetti titolari.

In detto archivio, il tema dell'integrazione delle informazioni si sviluppa pertanto su due direttrici principali, una relativa alla integrazione di dati e processi che riguardano la rappresentazione degli immobili (gli "oggetti"), la loro collocazione sul territorio e le variazioni delle caratteristiche oggettive, l'altra relativa ai temi del possesso (i "soggetti") e dei vincoli che gravano sugli immobili.

Per garantire la correttezza e, soprattutto, l'affidabilità delle informazioni, è opportuno superare del tutto la logica "dichiarativa" che ha caratterizzato a suo tempo la fase di impianto del Catasto Edilizio Urbano e disegnare processi di aggiornamento basati non solo sulla dichiarazione di parte, ma anche e soprattutto sul riscontro con i documenti e le banche dati certificate di riferimento.

Per tale ragione occorre rafforzare gli strumenti di controllo sui documenti in entrata e stabilire il principio che gli atti di aggiornamento contenenti dati non

corretti o non verificati non sono eseguibili, anche modificando, ove necessario, la normativa di riferimento.

Alla correttezza dei dati sono finalizzate anche le azioni di unificazione degli adempimenti, che consentono di usufruire del dato primario, senza che vi siano manipolazioni o duplicazioni. In tale ottica sono indirizzate molte delle iniziative che l’Agenzia sta promuovendo, quali il Modello Unico Digitale per l’Edilizia, sopra citato, il Modello Unico telematico per la dichiarazione di successione e di voltura catastale, la voltura degli atti di trasformazione di società.

L’integrazione dei processi, con le altre pubbliche amministrazioni centrali e con gli enti locali e territoriali, è un elemento essenziale dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, intesa come strumento di supporto alle politiche di gestione del territorio.

L’Anagrafe Immobiliare Integrata potrà, in seguito, diventare anche la base di riferimento per recepire e rendere pubbliche ulteriori informazioni di interesse sugli immobili, gestite da altri enti come, ad esempio, la presenza di interventi per il risparmio energetico, la mappatura delle zone interessate da disastri naturali quali terremoti, frane, smottamenti, alluvioni, incendi e così via.

Infine, merita sottolineare che, in prospettiva, la realizzazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, caratterizzata da dati di qualità sempre maggiore, perché basati sui riscontri documentali e non sulle dichiarazioni di parte, consentirà di affiancare alla valenza fiscale quella civilistica, attraverso un percorso di avvicinamento all’obiettivo di “probatorietà” dei dati soggettivi ed oggettivi conservati dall’Anagrafe stessa.

La Banca Dati Integrata

Nel 2008 è stata costituita la struttura informatica della banca dati centralizzata - necessaria per l’integrazione delle informazioni di catasto e di pubblicità immobiliare - con l’obiettivo di verificare la qualità e l’affidabilità delle informazioni sui titolari dei diritti reali degli immobili.

I processi di aggiornamento delle intestazioni garantiscono già oggi, attraverso la voltura automatica da nota di trascrizione, un sufficiente grado di allineamento delle informazioni, assicurando altresì la tempestività degli aggiornamenti.

Il problema maggiore riguarda, quindi, l'accertamento dell'intero asset patrimoniale, in particolar modo per tutti gli immobili che non sono stati oggetto di alcuna movimentazione negli ultimi 10 anni, vale a dire circa i due terzi del totale. Si procederà, pertanto, nel breve periodo, ad effettuare una "mappatura" delle intestazioni catastali all'attualità, identificando le posizioni giudicate più affidabili perché riscontrate sugli atti informatizzati della pubblicità immobiliare.

Contestualmente, sarà possibile effettuare la rilevazione puntuale delle situazioni non riscontrabili, registrando le relative motivazioni; a valle di tale rilevazione sarà possibile programmare azioni mirate, che potranno prevedere incroci automatici con altre banche dati, attività di verifica puntuale a carico degli uffici tramite la consultazione della documentazione disponibile, collaborazioni specifiche con gli enti interessati, in particolare con i Comuni.

Al fine di migliorare la possibilità di riscontro automatico con gli atti di pubblicità immobiliare, sulle note già presenti nelle banche dati in formato immagine, per le quali sono stati acquisiti i soli dati dei soggetti, è in programma l'acquisizione di ulteriori dati quali gli estremi dell'atto trascritto ed il comune dove sono ubicati gli immobili negoziati. L'attività verrà svolta dagli uffici con maggiore disponibilità di personale, anche in telelavoro, e qualora non fosse sufficiente, si ricorrerà all'affidamento a ditte esterne previo espletamento di apposita gara.

Di grande aiuto alle attività potrà essere anche l'iniziativa, già avviata, di arricchire il patrimonio degli archivi informatizzati della pubblicità immobiliare con le note di trascrizione, a partire dal 1970, e con le immagini dei repertori dei soggetti, dal 1957. In tal modo potranno essere facilitate e velocizzate le operazioni di verifica puntuale delle situazioni che richiedono la ricerca e la consultazione diretta dei documenti di interesse, attività che potranno pertanto essere svolte anche a distanza.

Più difficoltose appaiono le operazioni di incrocio automatico con le banche dati non gestite direttamente dall'Agenzia, a causa della disomogeneità delle informazioni e dei relativi formati. Ad esempio, la mancanza, in molti documenti, della indicazione degli identificativi catastali degli immobili o almeno dei dati di ubicazione quali comune ed indirizzo, rendono presumibilmente di scarsa efficacia i controlli automatici.

Sarebbe pertanto auspicabile, per poter utilizzare proficuamente in futuro altre banche dati, come ad esempio quella dei contratti di locazione, che venisse esteso l'obbligo di indicazione negli atti stessi degli identificativi catastali.

Possono essere inoltre di utilità gli incroci con le informazioni che derivano da dichiarazioni rese dalla parte, come le denunce dei redditi e i dati delle utenze, da utilizzare però non per aggiornamenti di tipo automatico, che potrebbero introdurre nella banca dati nuovi errori, ma per evidenziare le situazioni non abbinate agli operatori incaricati di effettuare i riscontri opportuni.

Le attività di riscontro e verifica dei dati possono essere oggetto di attività svolte anche dagli enti locali, in relazione alle quali l'Agenzia assicura il necessario supporto metodologico, al fine di garantire la massima affidabilità dei procedimenti adottati in fase di verifica ed aggiornamento.

2. Standardizzazione dell'informazione territoriale in ambito nazionale ed europeo

La direttiva INSPIRE

La Direttiva comunitaria INSPIRE stabilisce le norme generali per la istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, che si basa sull'insieme delle infrastrutture nazionali create dai singoli stati Membri.

L'interesse principale della Direttiva è rivolto soprattutto alle politiche ambientali comunitarie e alle politiche o alle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. Quando l'infrastruttura comunitaria sarà pienamente operativa, permetterà di combinare con continuità i diversi dati degli stati membri in modo da poterli condividere con le applicazioni e tra gli utilizzatori, con la finalità di incentivare lo sviluppo di servizi a valore aggiunto di cui possano beneficiare sia le Amministrazioni Pubbliche sia, in senso più ampio, la collettività.

La Direttiva mira inoltre ad agevolare la ricerca dei dati geografici attraverso la *web*, per mezzo di servizi di rete che ne permettano l'utilizzo in vari modi (visualizzazione, *downloading*, ecc.). I dati devono essere facilmente individuabili (catalogo), facili da capire ed interpretare (metadati). Per ciascuna classe di dati devono essere definiti con chiarezza lo specifico ambito d'uso ed i limiti del loro utilizzo (una mappa alla scala 1:10.000 non si presta ad operazioni che richiedono una rappresentazione a scale più grandi).

L'importanza della trasposizione a livello nazionale della Direttiva INSPIRE è anche sottolineata dalla definizione di uno specifico obiettivo strategico (n. 16 - *Dati territoriali*) incluso nel Piano di *e-government* 2012 di recente definizione. Tale obiettivo si muove lungo due linee di azione: la realizzazione dell'*Anagrafe immobiliare comunale e sistema catastale* e la realizzazione della *Infrastruttura nazionale dei dati geografici*. Attraverso quest'ultima, pur restando ogni amministrazione titolare e responsabile dei propri dati e delle proprie inerenti attività, l'insieme di dati territoriali e dei relativi servizi che saranno implementati, dovrà presentarsi come patrimonio complessivo del Paese.

In estrema sintesi, l'Infrastruttura Italiana dei Dati Territoriali sarà il "luogo" in cui potranno trovare la loro organizzazione i dati prodotti dai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ed a ciò deputati.

Se da un lato questo significa mettere a fattor comune un patrimonio informativo consistente, dall'altro pone alcuni problemi in merito alla possibilità di pervenire ad una effettiva ed efficiente integrazione di dati nati originariamente per scopi differenti, formati secondo standard molto diversificati fra loro, gestiti e utilizzati da soggetti diversi attraverso processi di aggiornamento il più delle volte "interni" alle singole organizzazioni.

Un altro aspetto problematico è quello legato alle attività ed ai costi per la formazione del dato territoriale. In relazione a ciò non si può non osservare che molto spesso si assiste alla "replica" di attività con conseguente dispendio di risorse umane ed economiche (per es. ortofoto) frutto di una carenza di coordinamento fra i vari soggetti istituzionali preposti alla formazione del dato territoriale.

In questo sia pur problematico contesto di partenza, l'Infrastruttura nazionale dei dati territoriali assume un ruolo strategico, in quanto strumento che permette di valorizzare i contenuti specifici dei singoli soggetti istituzionali ponendosi, al tempo stesso, quale strumento trasversale a tutta la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di una importante sfida che l'Agenzia del Territorio ha saputo cogliere fin dall'inizio. L'art. 59 del "Codice dell'amministrazione digitale", infatti, è stato opportunamente modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, il cui art. 7-*bis* stabilisce che:

- la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale;
- la stessa Agenzia, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il Sistema Pubblico di Connettività, deve stabilire le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.

L'impegno dell'Agenzia del territorio nel settore geotopografico

Insieme ad altri soggetti istituzionali, l'Agenzia del Territorio partecipa al *Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali delle pubbliche amministrazioni* cui spetta il compito di definire le norme nazionali di attuazione della Direttiva INSPIRE (fase di trasposizione).

In ambito nazionale il ruolo dell'Agenzia del Territorio sta evolvendo da ente preposto istituzionalmente alla formazione e al mantenimento dell'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, a ente garante della tenuta del sistema catastale nazionale inteso come sistema in cui si integrano le componenti gestite dell'Agenzia del Territorio e quelle di competenza dei Comuni e degli altri enti territoriali.

In questo nuovo quadro, all'Agenzia del Territorio spetta il compito di sviluppare, gestire e coordinare un sistema di conoscenze integrato che permetta di assicurare la disponibilità di informazioni certe ed aggiornate sul territorio. Per questo motivo, sono stati programmati interventi che perseguono l'obiettivo di realizzare la piena condivisione dei dati territoriali prodotti dall'Agenzia del Territorio e dei servizi ad essi connessi, per permetterne l'accesso e lo scambio con altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.

Per adeguare il sistema catastale ai principi e alle regole definite dalla direttiva INSPIRE, sono in corso o sono stati programmati i seguenti interventi:

1. area tematica metadati

- definizione del set di dati descrittivi della cartografia catastale e realizzazione delle procedure necessarie all'aggiornamento del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), gestito dal CNIPA.

2. area tematica *data-base* topografici

- definizione delle regole tecniche per la integrazione della cartografia catastale con i *data-base* Topografici, anche ai fini della formazione della nuova cartografia catastale da derivare dagli stessi *data-base* Topografici;
- definizione delle regole e realizzazione delle procedure per la gestione della topologia a livello di particella e tra fogli, per realizzare il mosaico dei fogli di mappa in ambito comunale;
- studio e realizzazione di funzioni per la gestione della dimensione "tempo" quale attributo dei dati cartografici (storicizzazione dei dati cartografici);
- acquisizione in formato digitale dei fogli di mappa originali d'impianto, con lo scopo di preservare dall'usura questo importante patrimonio informativo conservato in unico esemplare;

- recupero della precisione metrica delle mappe catastali mediante calibrazione dei file cartografici sulle immagini georiferite dei fogli di mappa originali di impianto; tale attività risulta propedeutica e fondamentale per la costruzione della topologia tra fogli di mappa adiacenti e conseguentemente per la mosaicatura della cartografia catastale all'interno del territorio comunale.

3. area tematica riuso dei dati:

- realizzazione di un archivio centralizzato delle ortofoto digitali a colori ad alta definizione, acquisite nell'ambito della collaborazione con AGEA, e gestione integrata in ambiente *Wegis* con la cartografia catastale vettoriale.

4. area tematica interoperabilità:

- verifica della corretta georeferenziazione dei fogli di mappa;
- determinazione dei parametri per la trasformazione della cartografia catastale in altri sistemi di coordinate globali utilizzati in Italia (Gauss-Boaga, Roma 40 e UTM-WGS84), per rendere immediatamente integrabile la cartografia catastale con le basi dati territoriali di altre Pubbliche Amministrazioni;
- realizzazione delle funzioni per l'esportazione e fornitura agli enti pubblici della cartografia catastale in altri sistemi di coordinate, attraverso il sistema di interscambio o il "Portale per i Comuni";
- studio finalizzato alla determinazione degli impatti derivanti dall'adozione di un unico sistema di riferimento nazionale della cartografia catastale, in vista dell'adozione del nuovo sistema di riferimento (UTM-WGS84-ETRS89) in corso di adozione da parte dell'Istituto Geografico Militare.

5. area tematica reti di stazioni GNSS:

- realizzazione delle procedure per la gestione della rete di stazioni permanenti GNSS (*Global Navigation Satellite System*) dell'Agenzia del Territorio e del relativo centro di controllo, al fine di erogare servizi di posizionamento per uso interno ed esterno all'Agenzia.

Oltre agli interventi appena elencati, sono in fase di avanzata realizzazione anche interventi finalizzati al recupero ed al mantenimento della qualità dei dati territoriali. Fra questi si evidenziano in particolare:

- la realizzazione delle procedure per la gestione completamente automatica dell'intero processo di aggiornamento della mappa catastale e del corrispondente archivio censuario, con l'ausilio della procedura informatica PREGEO 10 (dalla fase di predisposizione degli atti di aggiornamento geometrici a quella di approvazione ed aggiornamento automatico degli archivi);
- le attività di allineamento fra cartografia ed archivi censuari del Catasto Terreni, finalizzata alla integrazione dei dati ed alla georeferenziazione degli oggetti immobiliari presenti nelle banche dati dell'Agenzia del Territorio;
- le attività di individuazione dei fabbricati sconosciuti al catasto, attraverso indagine territoriale condotta, mediante l'incrocio delle ortofoto digitali ad alta definizione e la cartografia catastale vettoriale, in sinergia con AGEA.

3. Evoluzione dei servizi di cooperazione

Servizi transazionali per l'interoperabilità

Il "Codice della amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ha fornito specifiche linee guida alle amministrazioni per evolvere i loro processi di servizio telematici in una architettura informatica, basata su servizi *web*, rispondente alle regole del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop).

In questo contesto, l'Agenzia del Territorio ha attivato nel 2006 i propri servizi di interscambio, che consentono agli Enti fruitori richiedenti di ricevere la fornitura di intere porzioni delle principali banche dati (cartografia, catasti Terreni ed Urbano, planimetrie delle unità immobiliari).



Questa tipologia di servizi è ordinariamente utile all'ente fruitore, in occasione di elaborazioni massive delle informazioni catastali, ovvero a supporto di propri procedimenti per i quali non è necessaria una informazione catastale aggiornata (ad esempio per lo svolgimento delle attività di liquidazione ICI per le annualità pregresse).

L'Agenzia ha quindi realizzato, negli ultimi anni, servizi cosiddetti di cooperazione applicativa puntuale a supporto di processi tecnico-amministrativi comuni con altre Pubbliche Amministrazioni cooperanti, evitando a queste la necessità di realizzare una infrastruttura tecnologica (ed organizzativa) in grado di ospitare ed elaborare forniture complete di informazioni catastali.

Il requisito principale dei servizi transazionali, più rispondente quindi a questa classe di esigenze, è quello di una erogazione, pressoché in tempo reale, di informazioni puntuali certificate ed elaborabili per la loro migliore gestione nel

sistema informativo dell'ente fruitore e nei servizi da questo a sua volta erogati (nei limiti legali di riutilizzo dell'informazione).

Di seguito, si riporta l'elenco delle informazioni fornite con i servizi di cooperazione applicativa puntuale sinora realizzati:

- attuali censuarie, data una unità immobiliare urbana;
- attuali censuarie ed estratto di mappa, data una particella del Catasto Terreni;
- storiche delle titolarità su un immobile;
- storiche dei classamenti di un immobile;
- elenco dei soggetti individuati a fronte di dati anagrafici, parziali o completi, di una persona fisica o non fisica (per ogni soggetto è fornito anche l'identificativo univoco attribuito in catasto);
- attuali o storiche per un soggetto individuato mediante l'identificativo univoco.

A differenza dei classici servizi di interscambio, per i quali il contenuto del servizio è completamente definito al momento in cui l'utente effettua l'iscrizione (e pertanto i dati inerenti il servizio medesimo possono essere predisposti con anticipo rispetto al momento dell'effettiva richiesta di erogazione), per i servizi di cooperazione puntuale la necessità informativa dell'utente si completa con l'indicazione di:

- ✓ quali informazioni il servizio deve esporre (granularità dei servizi);
- ✓ del valore della chiave di accesso ai dati (di quale immobile o di quale soggetto l'utente richiede i dati).

Le informazioni sono, pertanto, predisposte e fornite solo in seguito alla richiesta di fruizione.

Anche la regolamentazione dei servizi di tipo transazionale è demandata a specifici Accordi di Servizio, tra i due enti cooperanti, composti da una serie di regole "formali" relative alle modalità di colloquio (protocollo e sicurezza della comunicazione: grammatica XML, firma digitale e connettività SPC) e "non formali", attinenti le reciproche responsabilità, con particolare riferimento al trattamento del dato ed ai livelli di servizio convenuti. Nell'Accordo di Servizio sono altresì indicate le tipologie di informazioni di interesse dell'ente richiedente per i propri scopi istituzionali. È oggetto dell'Accordo di Servizio anche la regolamentazione dei limiti di utilizzo, in relazione alla capacità del sistema

erogatore. L'esercizio dei servizi di cooperazione è, inoltre, costantemente monitorato per il governo dei volumi di servizio e per la intercettazione tempestiva di comportamenti anomali.

Sulla base dell'Accordo di Servizio, l'Agenzia del Territorio procede ad autorizzare l'Ente ai servizi di tipo transazionale, con l'indicazione della possibilità di ottenere o meno, se richieste, le immagini delle planimetrie delle unità immobiliari urbane.

A questo punto può iniziare l'erogazione *on-demand* e la fruizione dei servizi puntuali.

L'Agenzia, nel rispetto delle proprie regole di sicurezza, oltre che per poter garantire assistenza all'ente fruitore, mantiene per sei mesi la traccia, i contenuti e le risposte ai singoli servizi richiesti.

I servizi transazionali catastali sono stati condivisi nel corso del 2008 nell'ambito del *Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali delle pubbliche amministrazioni* presso il CNIPA ed in alcuni tavoli di lavoro specifici con ANCI. Ciò ha permesso di procedere ad un test approfondito e, soprattutto, di verificare la rispondenza dei servizi alle esigenze degli enti. Agli enti sperimentatori sono stati forniti i file WSDL (*Web Services Description Language*) con i relativi schemi XML (*eXtensible Markup Language*). La sperimentazione ha interessato anche gli adeguamenti alle specifiche CNIPA 1.0 di Accordo di Servizio ed ha permesso la individuazione di alcune migliorie, recentemente introdotte nei relativi servizi con conseguente integrazione dei file WSDL e degli schemi XML.

Nel 2009 l'Agenzia del Territorio procederà alla definizione delle regole "non formali" dell'Accordo di Servizio standard per la fruizione dei servizi puntuali di consultazione catastale.

Dalla descrizione dei servizi di interscambio e cooperazione dell'Agenzia del Territorio appare evidente come, all'attualità, i flussi attivati siano prevalentemente monodirezionali tra l'Agenzia del Territorio (ente erogatore) ed un'altra amministrazione centrale o locale (ente fruitore). Ciò non consente di sfruttare appieno le potenzialità dell'interoperabilità applicativa rese possibili con il "Codice della amministrazione digitale". In quest'ottica, nel 2009, l'Agenzia attiverà i servizi *web* di gestione condivisa con i Comuni dello Stradario Nazionale, la cui descrizione è oggetto di un'altra sezione del presente documento.

Le linee di sviluppo, che già nel 2009 prevedono fasi di analisi e progettazione di servizi *web*, sono rivolte ai cosiddetti Accordi di Cooperazione, che definiscono le regole "formali" e "non formali" di scambio informativo tra due Enti, che intendono condividere un processo di servizio inter-amministrativo complesso. Tecnicamente questa tipologia di Accordo è la composizione di Accordi di Servizio "semplici", nei quali una delle due Amministrazioni è "ente erogatore", mentre l'altra è "ente fruitore", in relazione alla fase del procedimento e di un sistema condiviso di gestione del *workflow*.

Ciò nondimeno, la realizzazione di processi di servizio per il colloquio automatico tra sistemi informativi di enti cooperanti, per la esecuzione di procedimenti inter-amministrativi complessi, impone una profonda analisi e, se necessario, una rivisitazione delle reciproche organizzazioni e delle responsabilità di coordinamento.

Nell'ambito del *Comitato per le regole tecniche dei dati territoriali delle pubbliche amministrazioni*, l'Agenzia del Territorio, i Comuni e le Regioni stanno eseguendo un'analisi delle regole e delle prassi a base dei processi tecnico-amministrativi di governo delle trasformazioni edilizie del territorio per poter disegnare, nel 2009, i relativi Accordi di Cooperazione che, dal 2010, potranno essere posti a base del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE), anch'esso oggetto di specifica descrizione in un'altra sezione dell'allegato 1 della presente Relazione.